

STATUTO

UNIKA C.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESARCHIO BN VIA IAVARI
SNC

Numero REA: BN - 150408

Codice fiscale: 01814920623

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

IX) Le spese del presente atto e quelle inerenti alla costituzione della società, dell'importo globale approssimativo di euro novecento (900) cedono a carico della società stessa.

X) Le parti comparenti convengono che l'organizzazione e il funzionamento della società siano regolamentati dalle norme racchiuse nei seguenti

PATTI SOCIALI

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Montesarchio una società cooperativa sociale denominata

UNIKA C.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla normativa generale pro-tempore vigente in materia di società cooperativa, trovano applicazione, in quanto compatibili con detta disciplina generale, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica di atto costitutivo, provvedendo all'uopo a depositare presso il Registro Imprese apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione c.c..

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017 la cooperativa acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale.

Alla cooperativa le disposizioni del detto D. Lgs. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del D. Lgs. 112/2017.

Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 112/2017, le norme del codice del Terzo settore di cui al dlgs 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le

relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante le seguenti attività aventi gestioni separate:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, coordinati con le attività appresso dette sub lettera b), (di cui all'art. 1 lett. a della Legge n. 381/1991);

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (come appresso meglio precisato) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previste dall'art. 4 della legge 381/91 e dalla normativa, anche successiva, protempore vigente (di cui all'art. 1 lett. b della Legge n. 381/1991).

Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalendosi del lavoro di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

4.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

4.3 Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

4.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

4.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art.2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge 381/91:

Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

1- Attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti; portatori di devianze sociali, nuove forme emergenti di bisogni e povertà e aiuti umanitari. Si precisa che sia le condizioni e le cate-

gorie sociali, sia gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non assistenziali e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta in relazione a ciò che la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività per tutte le categorie di soggetti già menzionati.

2- Progettazione, realizzazione, e gestione servizi sociali, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, socio-sanitari e attività di assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri, previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

3- Attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani degli immigrati, rifugiati politici richiedenti asilo politico, e minori non accompagnati, inclusi servizi di assistenza, accompagnamento, supporto e accoglienza degli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia, volte a facilitare i percorsi di ricongiungimento familiare e al perseguimento di progetti individuali e di integrazione con le comunità locali;

4- Progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali.

5- Progettare, promuovere e gestire iniziative di animazione sociale, culturale e del tempo libero; degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, sia nei centri di accoglienza, di incontro, circoli culturali, ricreativi; strutture sociali, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento, per la promozione di una cultura solidale, interculturale e legata alla cittadinanza attiva, e per la tutela dei diritti civili, politici e sociali.

6- Progettare, promuovere e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche, attività sportive, teatrali, artistiche, musicali ed informatiche per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;

7- Progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio-educativo, socio-assistenziale, socio-sanitario;

8- Svolgere attività di consulenza psicologica, psicoterapia, counseling, pedagogica, medica e sociale svolta in maniera

singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;

9- Progettare, promuovere e gestire attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero e sostegno dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;

10- Realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;

11- Progettare, promuovere e gestire attività e servizi infermieristici, centri di riabilitazione psico-riabilitativa-fisioterapica e terapeutici, centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap fisico - sensorio-motorio, in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;

12- Realizzazione e gestione di comunità alloggio per minori ed interventi a vari livelli (locale, regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia.

13- Progettazione, realizzazione e gestione di case da riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, case per ragazze madri, consultori, dormitori, Gestire gruppi in appartamento, comunità familiari, case di emergenza, centri diurni, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi.

14- Realizzazione e gestione di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

15- Realizzazione e gestione di palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine, termali e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson;

16- Progettazione realizzazione e gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà;

17- Attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;

18- Servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

- 19- Servizio di segretariato sociale;
- 20- Servizio sociale professionale;
- 21- Servizio civile in attuazione della relativa normativa Nazionale e Regionale;
- 22- Servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;
- 23- Servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;
- 24- Servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;
- 25- Servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e mentali;
- 26- Servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;
- 27- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;
- 28- La costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate
- 29- L'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei; (anche con metodologia applicate ai project management del processo informativo, dall'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architettuale alla programmazione didattica; dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione;)
- 30-Attività di ricerca con l'Università in ogni campo;
- 31- Attività di formazione e consulenza per la preparazione e la formazione di docenti, animatori e volontari operatori di strada, per l'infanzia e l'adolescenza e altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in genere per la sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio;
- 32-Attività di scambio socio-culturale con altre cooperative, associazioni o Amministrazioni pubbliche italiane od estere;
- 33- La ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;
- 34- La realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione di lingue straniere rivolte a esigenze personali, professionali e didattiche e richieste nel Terzo settore;
- 35- La partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;
- 36- Promuovere e recuperare il valore storico, artistico e

ambientale del territorio per aiutare i giovani a riscoprire le proprie radici e a sviluppare, così, senso di appartenenza e di cittadinanza, attraverso la nascita di laboratori didattici, espressivi, corsi di arte e designer, cucina, giardinaggio, decorazioni, fotografia, cucito ecc , incontri creati ad hoc per famiglie al fine di facilitare un miglior rapporto tra di loro

Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge 381/91:

Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate- come previsto dalla lett. B, art.1 della legge 381/91;

In particolare curerà:

Area ecologia e ambiente:

- Servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia, giardinaggio, manutenzione di aree libere delle spiagge dei litorali con particolare riguardo alla difesa delle vite umane, alla prevenzione antiinquinamento e antincendi sotto costa e al rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali, nonché, interventi connessi allo smaltimento delle acque, alla tutela della fauna e della flora, e più in generale dell'ambiente;
- Gestione, raccolta, trasporto, smaltimento, riciclaggio e recupero dei rifiuti, inclusi oli e scarti per biomasse con particolare riferimento alla gestione differenziata, con la messa in atto di progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime, secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la promozione di comportamenti ecocompatibili;
- Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, vetro, tessile, legno , humus boschivo ecc:
- Interventi di bonifica su terreni contaminati;
- Gestione dei residui, raccolta degli ingombranti, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, lavatura di reti viarie di qualsiasi, tipo urbane ed extraurbane.
- La gestione e manutenzione di impianti per la depurazione e canalizzazione delle acque reflue;
- La gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali per la lotta al randagismo, pertanto la cooperativa svolgerà tutte le azioni di difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa, assistenza e presidio sanitario, nonché di accoglienza degli stessi. A tal fine essa provvederà alla formazione dei propri soci utilizzando corsi di formazione regionali e europei;

- Lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale da eseguire presso enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in altra forma.

- Area verde e florovivaismo:

- Attività di progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione del verde di parchi e giardini del pubblico e/o privato.

- La promozione, la progettazione e la gestione, la cura di parchi naturali, tecnologici/ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compresa la realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti parafuoco, cura, e pulizia del sottobosco anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;

- Gestione e conduzione di aziende agricole, per le coltivazioni di fondi anche in serra di prodotti ortofrutticoli, florovivaistiche, vivaistiche e produzione di piante d'arredo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame, l'apicoltura nonché la trasformazione dei prodotti agricoli e la commercializzazione degli stessi;

- La coltivazione di erbe officinali, aromatiche, al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori ed estratti in genere. Promuovere la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, dei prodotti ottenuti da questo tipo di attività mediante la vendita e la commercializzazione dei prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o da terzi nonché la gestione dei punti vendita;

- Coltivazione, gestione e commercializzazione di alghe;

- Coltivazione, gestione e commercializzazione di colture biologiche, biodinamiche e per biomasse;

- Area informatica:

- Costituzione di un centro di elaborazione, archiviazione elettronica e raccolta dati dei documenti di qualsiasi genere, nonché documentazione medica come cartelle cliniche, e sanitaria in generale;

- Informatizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.

- Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale;

- Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti informatici, soluzioni hardware e software, e di dispositivi ICT in generale;

- La consulenza, la formazione e l'assistenza tecnica rispetto ai suindicati prodotti e servizi.

- Attività di commercio di genere al dettaglio in sede fissa

ed ambulante; commercio on-line con l'utilizzo di piattaforme informatiche e-commerce, vendita a domicilio; commercio all'ingrosso; attività di gestione e organizzazione di gruppi di consumo , gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazione economiche on line;

- Gestione di attività e centri per l'alfabetizzazione informatica, sia off line che on line;
- Gestione di telecomunicazioni e servizi di telefonia fissa e mobile, gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati e altre attività connesse all'informatica;

- Servizi Integrativi

- Lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria , attività editoriale, di distribuzione e la commercializzazione dei medesimi, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, economiche, culturali, storiche, religiose;

- L'organizzazione e gestione di convegni, congressi, seminari, incontri, fiere, mostre, manifestazioni, a sfondo etico, storico, culturali, turistiche, sportive, musicali ed educative presso enti pubblici o privati avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei e di personale promoters volti al conseguimento degli scopi sociali;

- La catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni fotografiche, cinematografiche ed artistiche, ecc.;

- La gestione servizi di affissione;

- Lo svolgimento di attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato;

- Gestione di parcheggi a pagamento per enti pubblici e privati;

Area manifatturiera:

- Produzione, lavorazione e commercializzazione di semilavorati e manufatti in genere.

- La creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all'economia domestica

- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.

- Attività di Lavorazione, conservazione, trasformazione, assemblaggio, confezionamento, etichettatura di prodotti diversi utili per lo svolgimento dell'attività con ogni tipologia di materiale sia a favore di terzi o per proprio conto;

- Progettazione, trasformazione e commercializzazione di veicoli in disuso in veicoli elettrici e ibridi;

- L'esecuzione di lavori di carrozzeria, meccatronica, falegnameria e verniciatura;

- La gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere.

- La progettazione, lavorazione, manipolazione, trasformazione produzione e la relativa commercializzazione di oggetti in ceramica, l'argilla, vetro, plexiglass, cera, legno o qualsiasi materiale che si presti all'uso della serigrafia e della pittura per la personalizzazione come piatti, stoviglie in genere, bomboniere, articoli da regalo ecc.;

Area pulizia civile e industriale:

- Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.

- Laboratori di lavanderia, tintoria e stireria anche industriale con servizio di noleggio, lavaggio, ripristino e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.

- L'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, strutture residenziali, aree interne ed esterne, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili e industriali;

Area ristorazione:

- Gestione di centri cottura e mense scolastiche e aziendali, catering, e distribuzione di cibi, bevande e pasti anche preconfezionati e servizi ausiliari a enti pubblici e privati (ecc.).

- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche e di altri materiali, prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette, sia in proprio che per conto terzi,

- La conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali: chioschi, paninoteche, bar, caffetterie, ristoranti, self-service, centri e circoli ricreativi in genere e agriturismo;

- La produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici;

Servizi conto terzi:

- Gestione impianti sportivi, piscine, campeggi, complessi turistici, di divertimento e svago;

- Agenzia per l'impiego privato, organizzazione e gestione del servizio di reception, centralini, di call center, servizio di prenotazioni, servizi di guardiania, custodia, portineria, e vigilanza anche armata e di investigazioni;

- L'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci in generale anche conto terzi e ogni altro servizio collaterale o ad esso collegato;

- Servizi di traslochi e spedizioni con o senza deposito e attività di recapito posta, plichi e pacchi;

- Noleggio non finanziario attivo di mezzi e veicoli sia con autista che senza, sia per il trasporto di persone che di beni;

Area edilizia:

- Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili e industriali, pubblici e privati, fino a completa rifinitura quali: intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiatura, carte da parati, restauri e sistemazione infissi. Esecuzione di lavori e opere connesse anche nelle fasi successive come, pulizie e montaggio grondaie, sistemazione tetti e simili;
- Opere di pavimentazione stradale, fognaria, coibentazioni e impermeabilizzazioni, e quanto altro riconducibile ad attività generiche di natura edile;
- Manutenzione della viabilità pubblica in generale.
- Movimento terra, scavi, reinterri, e sbancamento con mezzi meccanici;
- Fornitura e installazione ponteggi;

Area impiantistica

- Produzione, installazione e manutenzione pannelli fotovoltaici o energie alternative e rinnovabili;
- L'installazione e gestione di colonnine per ricariche veicoli elettrici o ibridi in rispetto delle norme europee.
- Stoccaggio di prodotti energetici
- Manutenzione impianti di depurazione;
- Installazione e manutenzione di impianti elettrici e idrici, civili e industriali;
- Gestione di impianti per la produzione e la commercializzazione di energia elettrica e da fonti rinnovabili;

Altro

- La gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;
- Gestione dei depositi giudiziari,
- Servizio di pulizia stradale e rimozione dei lubrificanti in caso di incidenti sulle strade comunali, provinciali e autostrade, servizio di soccorso stradale e di segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;
- Rimessaggio barche, riparazione manutenzione di imbarcazioni;
- Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti, combustibili, lubrificanti, servizi di rifornimento di auto, autobus, filobus, tram e ogni altro mezzo di trasporto pubblico e privato, in piazzali pubblici e privati;
- Servizi necroscopici e manutenzione dei cimiteri ed impianti connessi
- Attività di natura immobiliare, anche mediante acquisto di terreni, di immobili civili e industriali, con eventuale ristrutturazione e vendita;
- Acquisto o assunzione in affitto o in altre forme di terreni per coltivarli a conduzione unita o divisa nonché gestione in forma associata di terreni;
- La promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri, con la promo-

zione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;

- Agenzia viaggi e attività connesse come guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

- Promozione di un turismo sociale, sostenibile e compatibile con l'ambiente, promozione di attività turistiche in Italia e all'estero;

- Produzione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenir;

Fatte salve le attività professionali protette la Cooperativa potrà gestire centri di estetica e benessere secondo le normativa in materia.

Area consulenza

- La consulenza professionale e legislativa

- La realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc.;

- Ricerca, sviluppo e applicazioni di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- La messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;

- Assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, penale, previdenziale e la elaborazione computerizzata dei dati aziendali nonché la realizzazione di informatizzazione dati;

Area organizzazione e formazione

Attività di studio e di ricerca, di progettazione, di formazione e consulenza relativamente a tutte le attività di cui sopra.

- La formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi servizi come promuovere, organizzare e gestire attività di formazione anche con il supporto degli enti di formazione professionale, delle associazioni di cooperative, di enti pubblici statali e/o locali - volte ad accrescere la coscienza cooperativistica, a migliorare la qualità degli inserimenti, a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità di quanti partecipano alle attività delle cooperative sociali;

- Attività di informazione e formazione sulle tematiche del disagio sociale, dell'immigrazione, dell'handicap, della tossicodipendenza e dell'emarginazione quali: produzioni editoriali, apertura di sportelli informa-giovani, costituzione di banche dati, realizzazione di programmi televisivi, progettazione e gestione corsi di formazione professionale;

- La formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire

a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, Sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese, ecc.; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

- Consulenza e formazione nell'ambito dell'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, nella socializzazione e organizzazione di impresa e di lavoro;

- Attività di promozione e gestione di corsi di formazione rivolti alla qualificazione umana, culturale e professionale anche con contributi da fondi stanziati dall'Unione Europea e contributi degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;

- Realizzazione di servizi di supporto e di consulenza gestionale ai propri soci per migliorare la loro capacità imprenditoriale e la loro efficacia operativa;

Area integrazione sociale

- Attività di servizio al lavoro: raccolta dati di domanda e offerta lavoro, valutazione dei casi individuali, mediazione per l'incontro di domanda e offerta lavoro e definizione di progetti individuali di accompagnamento al lavoro;

- La gestione eventuale di uno o più centri per la fornitura di servizi sanitari specialistici ed attività funzionali alla medicina generale da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con il centro medesimo. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria, nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o privati quali aziende ASL, Aziende ospedaliere, categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura; gestione di servizi sanitari svolti in modo diretto, indiretto, in convenzione o in collaborazione con altre cooperative;

- Gestione di ambulatori e studi diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, medici, infermieristici, fisiatrici, di logopedia, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratorio di tutti i tipi, gestione di parafarmacie (nel rispetto dei requisiti di legge) Le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti. Per l'esercizio delle

attività predette la cooperativa si propone di interagire con altri enti ed organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e le finalità; essa si propone, altresì, di fruire, ove possibile, di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di natura finanziaria e/o fiscale, vigenti in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia".

4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

4.7 La cooperativa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

- a) assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in altre società, imprese, associazioni, consorzi ed enti, nazionali ed esteri, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge e solo per finalità strumentali;
- b) favorire e sviluppare il movimento cooperativo, attraverso la promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive;
- c) intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) costituire associazioni temporanee di scopo con imprese ed enti, aventi finalità compatibili, nei limiti di legge.

4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;
- b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91. La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soci,

nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia ed in particolare nel rispetto delle vigenti delibere del C.I.C.R. e della Banca d'Italia.

La cooperativa puo' partecipare a pubblici appalti.

TITOLO III: SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e dalla normativa, anche successiva, protempore vigente;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che abbiano capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

Ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'ammissione di nuovi soci cooperatori persone fisiche in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale:

- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni relative all'approvazione del bilancio;
- non può rappresentare altri soci;
- non può essere eletto amministratore;
- non può esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto per i soci in genere, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per l'ottenimento del godimento dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la categoria di socio che intende assumere nell'ambito di quelle indicate al precedente articolo 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione, che potrà essere adottata nella prima occasione utile successiva, senza necessità di promuovere una decisione

per la sola istanza di ammissione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La società si dota in ogni caso di un libro soci per la cui sola disciplina si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per azioni.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del 1 e spese di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; della tassa annuale determinata dall'organo amministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei limiti di legge);

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi da parte del socio con lettera raccomandata alla Cooperativa (salvo che per eventuali comunicazione già spedite dalla Cooperativa alla data di ricezione di detta comunicazione).

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può chiedere di recedere dalla cooperativa o far domanda per essere ammesso a socio lavoratore o socio volontario.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro

60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può essere escluso dalla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-

soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale versato, eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 (salvo sue successive modifiche o integrazioni) ovvero a seguito di imputazione di ristorni (come appresso disciplinato e sempre nei limiti che consentano il mantenimento delle condizioni di mutualità prevalente), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale versato eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III BIS SOCI SOVVENTORI

Art. 15 bis (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori persone fisiche, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 ter (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) o multipli.

Art. 15 quater (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 15 quinquies (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 15 sexies (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque) o suoi multipli ed in ogni caso non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla normativa;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi previsti dalla normativa.

Art.18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, conformemente alla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e dalla normativa protempore vigente;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e dalla normativa protempore vigente;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile.

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- le gestioni separate delle attività di cui alla lettera a) e di cui alla lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed il loro collegamento funzionale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli eventuali strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Le scritture contabili ed il bilancio saranno tenuti, formati

e pubblicizzati in conformità alla normativa, anche regolamentari, in materia di impresa sociale e del terzo settore.

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - saranno orientati a quanto segue:

- i ristorni saranno autonomamente determinati e contabilizzati nell'ambito di ciascuna gestione mutualistica;
- il ristorno sarà quantificato in misura direttamente proporzionale agli importi corrisposti dalla cooperativa ai soci stessi per le prestazioni lavorative da essi effettuate per la società;
- per la determinazione dei ristorni si dovrà tenere conto solo dei ricavi percepiti utilizzando il lavoro dei soci (e non quello di terzi);
- il ristorno non potrà superare il 60% (sessanta per cento) dei maggiori ricavi della cooperativa rispetto ai costi sostenuti per pagare le prestazioni lavorative dei soci;
- ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quello erogato ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il ristorno potrà essere attribuito o mediante erogazione diretta o mediante aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO V ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 20 (Organi)

Sono Organi della società: a) assemblea dei soci; b) il consiglio d'amministrazione; c) il collegio sindacale.

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 22 (Assemblee)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero consegnato a mano (dietro firma per ricezione) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante e-mail spedita ad indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro indirizzo e-mail che dia prova di ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima ed a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che secondo convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le maggioranze inderogabili previste da specifiche disposizioni normative, o salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Ciascun socio può esprimere un solo voto se socio cooperatore (qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione) o i voti previsti dall'art.15 quinquies se socio sovventore.

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente ed in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2538 ultimo comma c.c..

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, nei limiti della normativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove a tanto non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art. 28 (Compiti degli Amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 150 (centocinquanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-

tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedire non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o

categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

I sindaci, se nominati, dovranno avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

La nomina dei sindaci sarà obbligatoria anche nel caso in cui tale obbligo possa dedursi dall'interpretazione della disciplina in materia d'impresa sociale.

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente sarà possibile nominare, su decisione dei soci, un organo di controllo monocratico o un revisore (in alternativa al collegio sindacale collegiale) aventi i requisiti di legge e cui potranno essere attribuiti, nei limiti della normativa pro tempore vigente, anche i compiti di revisione legale dei conti.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa pro-tempore vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nel regolamento devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento e consultazione dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della cooperativa, anche tramite partecipazione all'assemblea dei soci.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente per il mantenimento delle caratteristiche di cooperativa a mutualità prevalente ed attualmente è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (eventualmente previsti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dalla disciplina in materia di cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. La disciplina di cui al presente statuto si intende automaticamente adeguata alla disciplina in materia di impresa sociale e di Enti del terzo settore, per quanto compatibile.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale

ho dato lettura alle costituite parti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge, essendo le ore dodici e minuti primi venti (12,20)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e completato a mano da me Notaio, consta di fogli diciassette, facciate sessantacinque fin qui.

Firmato: CARMELA IULIUCCI - DOLORES CEGLIA - CEGLIA KATIA - SANDRA SABATELLI Notaio (impronta del sigillo)

IN CORSO DI REGISTRAZIONE POICHE' NEI TERMINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Io sottoscritta dott.ssa SANDRA SABATELLI, notaio in Vitulano (BN) con studio ivi al viale San Pietro 56, delego Il signor ANTONIO BAVARO, nato a Benevento il 13 giugno 1980, alla trasmissione telematica ed alla domiciliazione della pratica in oggetto.